



CAPITOLATO D'ONERI E TECNICO PRESTAZIONALE

Servizio di assistenza elettrica, meccanica, conduzione, manutenzione e riparazione delle torri faro mobili di illuminazione.

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto regolato dal presente Capitolato d'oneri ha per oggetto il servizio di assistenza elettrica, meccanica, conduzione, manutenzione e riparazione delle n° 4 torri faro mobili di illuminazione di proprietà della Sport e salute S.p.A., nonché la messa a disposizione con nolo a caldo di torri faro alimentate da gruppo elettrogeno (queste ultime non di proprietà di Sport e salute).

ART. 2 - DURATA DELL'APPALTO

L'appalto avrà decorrenza dalla data del verbale di avvio dell'esecuzione del contratto per un periodo di 12 mesi.

Non è consentita, in alcun caso, la possibilità di tacita proroga.

ART. 3 - MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

L'appalto ha per oggetto le seguenti prestazioni, che dovranno essere eseguite con le modalità di seguito indicate:

a) Prestazioni a forfait sulle torri faro di proprietà di Sport e salute

Sport e salute è proprietaria di n° 4 torri faro mobili ad alimentazione elettrica (prive di gruppo elettrogeno) per le quali l'impresa dovrà eseguire le seguenti attività:

- revisione, manutenzione ordinaria e pulizia mensile delle torri faro di proprietà di Sport e salute con particolare riguardo a tutte le componenti elettriche ed idrauliche e comunque a tutte le parti necessarie a rendere perfettamente efficiente il gruppo torri faro;
- revisione e pulizia dei proiettori di proprietà di Sport e salute compresa la pulizia interna ed esterna dei vetri dei fari e delle parabole;
- fornitura e sostituzione valutandone la reale necessità anche in base al loro utilizzo dei liquidi necessari, verifica dei livelli dei fluidi dei sistemi oleodinamici con eventuale sostituzione dei fluidi stessi in base alle loro caratteristiche meccaniche.

Qualora la ditta appaltatrice verifichi la necessità di sostituire qualsiasi componente della torre, ne dovrà tempestivamente informare la Sport e salute per l'eventuale ordine.

b) Manifestazioni sportive presso lo Stadio Olimpico o le aree limitrofe

b.1) Gestione delle torri faro di proprietà di Sport e salute

In occasione delle manifestazioni che si svolgono presso lo Stadio Olimpico o nelle aree limitrofe del Parco Foro Italo, nel caso in cui Sport e salute riterrà necessaria l'attivazione del servizio, l'impresa dovrà presentare al committente, almeno 48 ore prima dello svolgimento dell'evento, una certificazione tecnica di regolare funzionamento delle torri faro di proprietà di Sport e salute che verranno utilizzate ed effettuare un presidio con almeno due unità lavorative per:

- movimentazione e posizionamento delle torri faro nelle aree indicate da Sport e salute;
- collegamento elettrico alla rete e accensione delle torri faro mobili adibite all'illuminazione dell'Area del Foro Italico;
- accensione 4 ore prima della manifestazione dei pali di illuminazione presso i varchi dell'Area Riservata e spegnimento dopo il completo deflusso degli spettatori sia locali che non;
- presidio delle torri faro di illuminazione, prima, durante e dopo la manifestazione. Detto presidio avrà la durata di 16 ore e sarà eseguito a partire da quattro ore prima dell'inizio della manifestazione fino a due ore dopo la fine della stessa e comunque fino al completo deflusso degli spettatori, salvo diversa comunicazione di Sport e Salute.

La ditta appaltatrice dovrà inoltre provvedere a delimitare le torri faro con un idoneo numero di orso-grill e ombreggiante e rendere la zona sicura nel pieno rispetto di tutte le normative vigenti ed a collocare cartelli e segnalazioni varie recanti informazioni sui rischi della pubblica incolumità.

La Sport e salute potrà richiedere alla ditta appaltatrice lo smontaggio dei fari delle torri faro, il loro posizionamento e relativo collegamento elettrico per l'illuminazione provvisoria nelle aree richieste (Stadio Olimpico, Stadio della Farnesina e Parco Foro Italico), il successivo smontaggio e ricollocamento nelle torri faro.

Il costo per la fornitura dell'energia elettrica per l'alimentazione delle torri faro di proprietà di Sport e salute è a carico Sport e salute e l'impresa dovrà collegare le stesse esclusivamente nei punti di alimentazione indicati da Sport e salute.

La Sport e salute comunicherà alla ditta appaltatrice il calendario delle manifestazioni notturne che si svolgeranno presso lo Stadio Olimpico.

b.2) Messa a disposizione (nolo a caldo con operatore) di torri faro dotate di gruppo elettrogeno incorporato

In occasione delle manifestazioni che si svolgono presso lo Stadio Olimpico o nelle aree limitrofe del Parco Foro Italico, l'impresa dovrà mettere a disposizione ulteriori torri faro dotate di gruppo elettrogeno incorporato da posizionarsi nelle aree indicate da Sport e salute. Il numero di torri faro necessarie, sarà indicato da Sport e salute.

L'impresa dovrà presentare al committente, almeno 48 ore prima dello svolgimento dell'evento, una certificazione tecnica di regolare funzionamento delle torri faro dotate di gruppo elettrogeno incorporato messe a disposizione dall'impresa stessa. Per il presidio verranno utilizzate le stesse unità lavorative previste al punto b.1. L'impresa dovrà provvedere:

- accensione 4 ore prima della manifestazione delle torri faro dotate di gruppo elettrogeno incorporato presso i varchi dell'Area Riservata, o dove indicato da

Sport e salute, e spegnimento dopo il completo deflusso della tifoseria sia locale che ospite;

- presidio delle torri faro e dei relativi gruppi elettrogeni, prima, durante e dopo la manifestazione e comunque fino al completo deflusso della tifoseria sia locale che ospite. Detto presidio sarà eseguito a partire da quattro ore prima dell'inizio della manifestazione e due ore dopo la fine della stessa, salvo diversa comunicazione di Sport e salute.

L'impresa dovrà inoltre eseguire le seguenti attività:

- movimentazione e posizionamento nei punti previsti delle torri faro dotate di gruppo elettrogeno incorporato a partire dal magazzino dell'Impresa sino al punto di posizionamento e viceversa; qualora l'impresa, a seguito di preventiva approvazione di Sport e salute, lasci le torri faro nell'area del Foro Italico tra una manifestazione ed una successiva, nulla sarà dovuto da Sport e salute per un eventuale riposizionamento delle torri faro all'interno del Parco stesso;
- movimentazione, attrezzaggio, messa in servizio, manutenzione ordinaria e straordinaria, sostituzione lampade, olio, o altri materiali di consumo necessari al funzionamento delle torri faro (si intendono quelle non di proprietà di Sport e salute);
- movimentazione, attrezzaggio, messa in servizio, manutenzione ordinaria e straordinaria, fornitura di gasolio, rabbocco gasolio, fornitura e rabbocco di olio lubrificate, o altri materiali di consumo necessari per il funzionamento dei gruppi elettrogeni dell'impresa posti a servizio delle torri faro.

La ditta appaltatrice dovrà inoltre provvedere a delimitare le torri faro con un idoneo numero di orsofrill e ombreggiante e rendere la zona sicura nel pieno rispetto di tutte le normative vigenti ed a collocare cartelli e segnalazioni varie recanti informazioni sui rischi della pubblica incolumità.

L'impiego degli attrezzi e delle macchine, la loro scelta e le loro caratteristiche tecniche dovranno essere perfettamente compatibili con l'uso dei locali. Le macchine non dovranno essere rumorose, ai sensi della normativa vigente in materia, dovranno essere tecnicamente efficienti e mantenute in perfetto stato, inoltre dovranno essere dotate di tutti quegli accorgimenti ed accessori atti a proteggere e salvaguardare l'operatore ed i terzi da eventuali infortuni, e dovranno essere conformi alle vigenti normative in tema di emissioni inquinanti, e di prevenzione incendi.

Tutti i prodotti utilizzati dalla ditta appaltatrice nell'espletamento dei servizi oggetto dell'appalto, dovranno essere rispondenti alla normativa vigente per quanto riguarda etichettatura, dosaggi, pericolosità, biodegradabilità e modalità d'uso.

La Sport e salute non sarà responsabile nel caso di eventuali danni o furti delle attrezzature e dei prodotti.

La Sport e salute è manlevata da ogni e qualsivoglia responsabilità derivante, conseguente e connessa a quanto indicato al presente comma.

Tutti i materiali, i mezzi ed i dispositivi di protezione individuale dovranno essere conformi alle leggi vigenti in materia, nonché essere facilmente individuabili per ogni verifica e controllo da parte delle A.S.L. e/o di altre Autorità competenti.

La Sport e salute è esonerata e manlevata da ogni e qualsivoglia responsabilità derivante, connessa o conseguente a prestazioni oggetto del Servizio, restando esclusivamente la ditta appaltatrice responsabile, anche verso terzi, per i danni a persone o cose che dovessero verificarsi nel periodo di rapporto contrattuale.

La Sport e salute comunicherà alla ditta appaltatrice il calendario delle manifestazioni notturne che si svolgeranno presso lo Stadio Olimpico.

c) Prestazioni a richiesta

La Sport e salute potrà richiedere alla ditta appaltatrice il montaggio e l'assistenza delle torri faro mobili di proprietà della Sport e salute, compreso l'eventuale movimentazione/trasporto, sia nell'area del Foro Italico (Stadio Olimpico, Stadio dei Marmi "Pietro Mennea" Stadio della Farnesina), sia per le manifestazioni che potranno svolgersi nel territorio nazionale.

A tal riguardo la ditta appaltatrice, al momento del verbale di avvio delle prestazioni, dovrà fornire l'elenco dettagliato dei costi per gli spostamenti delle torri faro con annesso listino - tariffe per il costo orario del personale con eventuali maggiorazioni festive e notturne.

Sono comprese nelle prestazioni a richiesta tutte le opere straordinarie di manutenzione ordinate dalla Sport e salute con appositi ordini di servizio, su segnalazione della ditta appaltatrice. Questa è tenuta a notificare le predette segnalazioni e resta in ogni caso responsabile di eventuali interruzioni del funzionamento di ogni torre faro dovute all'omissione di segnalazione, con conseguente applicazione delle penali previste al successivo art. 4.

Inoltre, rientrano tra le prestazioni a richiesta anche eventuali ulteriori noleggi di torri faro e gruppi elettrogeni incorporati comprensive di forniture di gasolio e della manutenzione necessaria (sostituzione filtri, sostituzione liquidi) in aggiunta rispetto a quanto previsto al punto b.2 che in tal caso saranno oggetto di richiesta di preventivo.

Nel caso di servizi o lavori che dovessero interessare, oltre a quelli eseguiti dalla ditta appaltatrice, più attività lavorative o sportive con o senza presenza di pubblico il ruolo di coordinamento, previsto dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i., verrà svolto dalla Sport e salute, nella persona del Responsabile dell'immobile o di un preposto da lui designato.

In particolare negli impianti sportivi soggetti al D.M. 18/03/96 la ditta appaltatrice dovrà fare riferimento al piano di sicurezza ed al gestore, nominato dalla Sport e salute ai sensi dell'art. 19 del decreto in parola.

Il dirigente dell'Unità organizzativa per la Sicurezza della Sport e salute, nominato per ciascun immobile, consegnerà all'impresa, con apposito verbale, il DUVRI (Documento Unico di valutazione dei rischi); tale documento dovrà essere verificato per i provvedimenti di competenza dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell'impresa stessa.

In tal caso detto Responsabile dell'impresa riveste il ruolo di responsabile dell'esecuzione delle opere ai fini della sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i..

La ditta appaltatrice dovrà comunicare, mediante lettera inoltrata alla Sport e salute, il nominativo del proprio responsabile, preposto alla gestione del personale, cui spetterà il compito di acquisire gli ordini di Servizio e/o lavori nonché di essere presente durante l'attività degli addetti.

La ditta appaltatrice, nel caso in cui reputi che l'esecuzione di particolari ordini di servizi e/o lavori possa compromettere il buon andamento del Servizio, dovrà redigere apposita relazione per informare tempestivamente la Sport e salute.

Qualora non ottemperi a quanto sopra, alla ditta stessa sarà imputata ogni e qualsivoglia responsabilità derivante, connessa o conseguente a ciascuna azione od omissione relative all'ordine di Servizio in questione.

La ditta appaltatrice dovrà, inoltre, assicurare, tutti i giorni festivi e feriali dalle ore 6,00 alle ore 24,00, la reperibilità di un proprio responsabile e, a tal fine, dovrà comunicare il numero telefonico da selezionare in caso di necessità. Inoltre l'impresa appaltatrice dovrà comunicare un numero di fax e/o un indirizzo di posta elettronica attivo tutti i giorni feriali e festivi 24/24h.

L'impiego degli attrezzi e delle macchine, la loro scelta e le loro caratteristiche tecniche dovranno essere perfettamente compatibili con l'uso dei locali. Le macchine non dovranno essere rumorose, ai sensi della normativa vigente in materia, dovranno essere tecnicamente efficienti e mantenute in perfetto stato, inoltre dovranno essere dotate di tutti quegli accorgimenti ed accessori atti a proteggere e salvaguardare l'operatore ed i terzi da eventuali infortuni.

Tutti i prodotti utilizzati dalla ditta appaltatrice nell'espletamento dei servizi oggetto dell'appalto, dovranno essere rispondenti alla normativa vigente per quanto riguarda etichettatura, dosaggi, pericolosità, biodegradabilità e modalità d'uso.

La Sport e salute non sarà responsabile nel caso di eventuali danni o furti delle attrezzature e dei prodotti.

La Sport e salute è manlevata da ogni e qualsivoglia responsabilità derivante, conseguente e connessa a quanto indicato ai commi precedenti.

Tutti i materiali, i mezzi ed i dispositivi di protezione individuale dovranno essere conformi alle leggi vigenti in materia, nonché essere facilmente individuabili per ogni verifica e controllo da parte delle A.S.L. e/o di altre Autorità competenti.

La Sport e salute è esonerata e manlevata da ogni e qualsivoglia responsabilità derivante, connessa o conseguente a prestazioni oggetto del servizio, restando esclusivamente la ditta appaltatrice responsabile, anche verso terzi, per i danni a persone o cose che dovessero verificarsi nel periodo di rapporto contrattuale.

L'uso dell'emblema olimpico dei cinque cerchi sotto qualsiasi forma ed il logo di Sport e salute S.p.A., sono tassativamente vietati.

ART. 4 - PERSONALE ADDETTO ALL'EFFETTUAZIONE DEI SERVIZI

La ditta affidataria è tenuta all'osservanza delle norme derivanti dalle leggi vigenti e decreti relativi all'assicurazione del personale contro infortuni sul lavoro, alla disoccupazione involontaria ad invalidità e vecchiaia ed alle altre disposizioni che potranno essere emanate nel corso del rapporto contrattuale.

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione della ditta avrà cura di verificare che detto personale si uniformi alle norme del Piano di Sicurezza di cui al D.Lgs. 81/08 e s.m.i..

Tutto il personale, durante le ore di servizio, dovrà indossare una divisa decorosa da cui risulti la denominazione della ditta di appartenenza.

Ogni dipendente esporrà, sulla divisa, il proprio cartellino con foto, nome e numero di matricola. Il personale che non sarà in possesso di detto cartellino non potrà accedere nell'impianto.

Il personale dovrà operare senza compromettere, in alcun caso, il regolare svolgimento dell'attività che si svolge presso l'impianto, avendo cura di non arrecare danno ad attrezzature e manufatti esistenti nell'impianto stesso.

La ditta appaltatrice si obbliga ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti, occupati nel servizio oggetto dell'appalto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro nazionali e locali applicabili alla data di aggiudicazione dell'appalto, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni dei contratti collettivi che venissero successivamente stipulati.

Uguualmente, la ditta si impegna ad osservare tutte le disposizioni derivanti dalla normativa vigente e dai contratti collettivi di lavoro e dagli eventuali accordi integrativi riguardanti l'utilizzazione e l'assunzione della mano d'opera, nonché la salvaguardia dei livelli occupazionali.

ART. 5 – SUBAPPALTO

Il subappalto è ammesso in conformità all'art. 105 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i. e non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'Impresa aggiudicataria che rimane unica e sola responsabile nei confronti di Sport e salute delle prestazioni subappaltate.

E' fatto obbligo ai soggetti aggiudicatari di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi aggiudicatari via via corrisposti ad eventuali subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

ART. 6 - CORRISPETTIVI

L'importo complessivo del contratto è stimato in **€ 148.472,80+IVA**, così suddiviso:

- a) € 3.360,00+IVA, per prestazioni a forfait di cui al precedente art. 3, lettera a) relativa alle torri faro di proprietà di Sport e salute, pari ad **€ 280,00** mensili;
- b) € 38.572,80+IVA, quale importo massimo di spesa per la gestione delle torri faro di proprietà di Sport e salute (vedi precedente art. 3, lettera b.1), pari ad **€ 551,04+IVA** per

ciascuna manifestazione considerando, a titolo puramente indicativo, lo svolgimento di circa 70 manifestazioni nel corso della durata contrattuale.

- c)** € 36.540,00+IVA, quale importo massimo di spesa per il nolo a caldo delle necessarie torri faro dotate di gruppo elettrogeno incorporato (vedi precedente art. 3, lettera b.2), pari ad **€ 174,00+IVA** per ogni torre noleggiata per ciascuna manifestazione, considerando, a titolo puramente indicativo, lo svolgimento di circa 70 manifestazioni nel corso della durata contrattuale.
- d)** € 70.000,00+IVA, quale importo massimo di spesa per la contabilizzazione di tutte le eventuali necessarie prestazioni a richiesta. Per il calcolo delle prestazioni a richiesta di cui al precedente articolo 3, lettera c) verranno utilizzate le tariffe di cui al prezzario DEI-Impianti tecnologici – gennaio 2017.

Gli importi di cui alle precedenti lettere a), b), c) e la maggiorazione del 24,30% da applicare come utile d'impresa alle tariffe utilizzate per le prestazioni a richiesta di cui alla precedente lettera d), saranno diminuiti del ribasso unico percentuale offerto in sede di procedura negoziata.

Sport e salute non assume alcun obbligo in ordine al raggiungimento dei predetti importi massimi di spesa di cui alle lettere b), c), d) e l'operatore economico affidatario non potrà avanzare pretese o diritti nel caso in cui tale importo non venga raggiunto alla scadenza del contratto.

ART. 7 - CONTROLLI

La Sport e salute avrà la facoltà di effettuare, in ogni momento e senza obbligo di preavviso, controlli sull'andamento del servizio e sul corretto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali.

La Sport e salute verificherà l'osservanza delle normative e disposizioni richiamate all'art. 4, sia direttamente che attraverso l'Ispettorato del Lavoro e che le forniture, previste a carico dell'impresa siano per qualità e quantità idonee all'uso specifico richiesto dal servizio.

La ditta appaltatrice sarà tenuta a presentare immediatamente, a semplice richiesta della Sport e salute, il libro unico del lavoro per la verifica del personale dichiarato ai sensi del precedente art. 4 nonché la documentazione originale attestante i versamenti previdenziali, contributivi ed assicurativi.

Periodicamente e comunque almeno una volta l'anno la Sport e salute provvederà a richiedere agli Istituti previdenziali ed assicurativi la correttezza contributiva riferita, dopo il secondo anno, a ciascun dipendente.

Nel caso in cui siano riscontrate difformità o irregolarità, la Sport e salute richiederà alla ditta, tramite lettera raccomandata, di fornire entro 3 giorni giustificazioni e controdeduzioni.

ART. 8 - PAGAMENTI

I pagamenti verranno effettuati mensilmente mediante bonifico bancario presso l'Istituto indicato dall'affidatario entro 60 giorni dalla data di emissione della fattura.

Il pagamento, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. (*"Piano straordinario contro le mafie e delega al Governo in materia di normativa antimafia"*), sarà effettuato esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario sul conto corrente bancario o postale dedicato indicato dall'Impresa aggiudicataria.

In ottemperanza al D.M. n. 55 del 3 aprile 2013, le fatture dovranno essere trasmesse esclusivamente in modalità elettronica, secondo il formato di cui all'allegato A "Formato della fattura elettronica" del citato DM n. 55/2013.

Il Codice Univoco Ufficio assegnato dall'I.P.A. (www.indicepa.gov.it) a questa Stazione Appaltante, da inserire obbligatoriamente nell'elemento del tracciato della fattura elettronica denominato "Codice Destinatario", è il seguente: **UFEEXY**.

Il Codice Univoco Ufficio è un'informazione obbligatoria della fattura elettronica e rappresenta l'identificativo univoco che consente al Sistema di Interscambio (SdI), gestito dall'Agenzia delle Entrate, di recapitare correttamente la fattura elettronica all'ufficio destinatario.

Al fine di agevolare le operazioni di contabilizzazione e di pagamento delle fatture, oltre al "Codice Univoco Ufficio", **si richiede obbligatoriamente** di indicare nella fattura elettronica, **ove previsto**, anche le seguenti informazioni:

- **Codice Identificativo Gara – <CIG>**
- **Numero Ordine di Acquisto – Oda**

Per quanto di proprio interesse sul sito www.fatturapa.gov.it sono disponibili ulteriori informazioni in merito alle modalità di predisposizione e trasmissione della fattura elettronica al Sistema di Interscambio.

Le fatture potranno essere presentate, in ogni caso, solo previo rilascio del relativo Certificato di Regolare Esecuzione e soltanto dopo l'emissione da parte della Sport e salute, Direzione Acquisti, dell'ordine di acquisto (ODA).

La Sport e salute si riserva di non procedere al pagamento delle fatture nei seguenti casi:

- che non siano trasmesse in modalità elettronica;
- per le quali si riscontri l'incompletezza e/o l'erroneità delle informazioni richieste (es. mancanza dell'indicazione del numero di ODA e CIG relativo; non correttezza del numero di ODA/CIG, ecc.);
- per le quali si riscontri l'incoerenza tra i dati riportati nella fattura e le informazioni contenute negli altri documenti di acquisto (es. data di emissione della fattura anteriore alla data di emissione dell'ODA; indicazione di importi differenti nella fattura rispetto all'ODA; ecc.).

Ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i, qualora tra la stipula del contratto e il primo pagamento, ovvero tra i successivi pagamenti, intercorra un periodo superiore a centottanta giorni, la Sport e salute provvederà ad acquisire il documento unico di regolarità contributiva relativo all'esecutore ed ai subappaltatori entro i trenta giorni successivi alla scadenza dei predetti centottanta giorni.

ART. 9 – PENALI, TRATTENUTE E DANNI DIRETTI ED INDIRECTI

Qualora per fatto imputabile all'appaltatore, lo stesso non adempia ai propri obblighi entro il termine contrattuale, le penali da applicare sono stabilite dal responsabile del procedimento in misura giornaliera compresa tra lo 0,3‰ (zero virgola tre per mille) e l'1‰ (uno per mille) dell'ammontare netto contrattuale e, comunque, complessivamente non superiore al 10% (dieci per cento) dello stesso, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo.

Qualora il ritardo nell'esecuzione dei lavori determini una penale il cui ammontare risulti superiore al limite del 10% (dieci per cento) dell'importo netto contrattuale, il responsabile del procedimento promuove la procedura di risoluzione del contratto per grave ritardo, fatta salva la facoltà per la Sport e salute di agire per ottenere in via giudiziale il risarcimento dell'eventuale maggior danno sopportato, che, comunque, non può esorbitare l'importo del contratto, e di affidare, eventualmente, a terzi l'esecuzione dei lavori in oggetto.

Nel caso in cui l'impresa affidataria sospendesse arbitrariamente il servizio, la Sport e salute avrà piena facoltà, nei giorni di sospensione, di far eseguire il servizio stesso nel modo che riterrà più opportuno, addebitando alla medesima impresa la spesa relativa, salvo quanto previsto al precedente comma.

Nel caso di sciopero del personale addetto al servizio, proclamato dalle Organizzazioni Sindacali Nazionali di categoria, la Sport e salute opererà conseguentemente le trattenute per l'importo corrispondente alle ore o frazioni di ore di servizio non prestato.

Inoltre, in caso di inosservanze, rilevate dal Direttore del Centro, al presente disciplinare che siano causa di disservizi e/o disagi che compromettano l'efficienza dello svolgimento del servizio saranno applicate delle penali, secondo la gravità delle inosservanze.

Le inadempienze saranno contestate per iscritto dalla Sport e salute e le penali di cui sopra saranno applicate qualora l'impresa non fornisca entro il termine perentorio di 3 giorni, sufficienti e valide giustificazioni.

È assolutamente vietata la cessione o il subappalto, sotto qualsiasi forma, di tutto o di parte del contratto, pena la risoluzione del contratto stesso e la perdita del deposito cauzionale definitivo, salvi il risarcimento di ogni conseguente danno e ogni altra azione esperibile.

L'uso dei loghi C.O.N.I. e Sport e salute, sotto qualsiasi forma, è tassativamente vietato.

ART. 10 - SCIOGLIMENTO ANTICIPATO DEL CONTRATTO

La Sport e salute potrà dichiarare immediatamente risolto di diritto il contratto:

- in caso di inosservanze che, nel corso del rapporto contrattuale, abbiano comportato l'applicazione di penali per un importo complessivo pari al 10% del corrispettivo annuo fissato per l'appalto;
- qualora in caso di intimazione ad adempiere da parte della Sport e salute, la ditta appaltatrice non adempia nel termine di gg. 3 (tre);

- qualora la ditta appaltatrice risulti essere in una delle situazioni previste dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- in caso di accertamento della non veridicità delle dichiarazioni rese dalla ditta al fine della partecipazione alla gara o in ottemperanza alle prescrizioni indicate dal presente Capitolato;
- nel caso di cessione del contratto;
- qualora la ditta appaltatrice disattenda gli obblighi di cui al precedente art. 4;
- qualora le irregolarità o difformità riscontrate in seguito ai controlli previsti al precedente art.7 non siano sanate entro il termine indicato dalla Sport e salute.

Il contratto verrà anticipatamente a scadenza, in toto o in parte, nel caso in cui vengano a decadere i titoli che legittimano la disponibilità e la gestione, da parte della Sport e salute, degli immobili presso cui deve essere effettuato il servizio oggetto dell'appalto.

Peraltro la Sport e salute avrà sempre facoltà, in relazione a motivate esigenze, di sospendere, ridurre o sopprimere il servizio oggetto dell'appalto.

Nelle eventualità succitate il contratto si scioglierà o se ne ridurrà l'oggetto, decorsi 30 giorni dalla comunicazione da parte della Sport e salute mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, senza che l'impresa possa nulla pretendere a qualsiasi titolo.

La Sport e salute si riserva inoltre il recesso libero ed insindacabile dal contratto in qualunque momento con preavviso di almeno 30 giorni.

In tutte le ipotesi precedenti di scioglimento o riduzione dell'oggetto del contratto la ditta affidataria rinuncia, sin d'ora, a pretendere gli indennizzi di cui all'art. 1671 c.c., fermo restando il pagamento delle prestazioni già eseguite.

In tutti i casi in cui lo scioglimento anticipato del contratto avvenga per fatto imputabile alla ditta appaltatrice, la Sport e salute procederà all'incameramento del deposito cauzionale, fermi restando ogni diritto o azione esperibili ai fini del risarcimento del maggiore danno.

ART. 11 - AMPLIAMENTI

La Sport e salute avrà facoltà di richiedere all'impresa affidataria di estendere il servizio oggetto dell'appalto anche ad altri impianti sportivi e/o immobili, anche in occasione di manifestazioni organizzate dalla stessa società anche in collaborazione con altre organizzazioni.

Di tale evenienza, con preavviso di almeno 30 giorni, ne sarà data comunicazione alla ditta appaltatrice.

Nei suindicati casi di ampliamento del servizio, il corrispettivo contrattuale forfettario sarà concordato in buona fede sulla base delle condizioni contrattuali praticate, tenendo conto proporzionalmente dell'entità dell'ampliamento.

ART. 12 - GARANZIA DEFINITIVA E POLIZZA ASSICURATIVA

Si rimanda a quanto normato nella lettera di invito.

ART. 13 - FORO COMPETENTE

Tutte le controversie relative alla procedura di gara sono deferite in via esclusiva al Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente nella regione Lazio, ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. 104/2010.

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti relativamente all'interpretazione, esecuzione e/o risoluzione del contratto, saranno deferite alla competenza Tribunale ordinario competente presso il Foro di Roma ai sensi dell'art. 204 del Codice, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

Si richiama il combinato disposto degli artt. 204 del D.Lgs. 50/16 e 120 del D.Lgs. 104/10 (Riordino del processo amministrativo).
